



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 44/16

Lussemburgo, 21 aprile 2016

Conclusioni degli avvocati generali nelle cause riunite C-8/15 P, Ledra Advertising/Commissione e BCE, C-9/15 P, Eleftheriou e a./Commissione e BCE e C-10/15 P Theophilou/Commissione e BCE nonché nelle cause riunite C-105/15 P, Mallis e Malli/Commissione e BCE, C-106/15 P, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Commissione e BCE, C-107/15 P Chatzithoma/Commissione e BCE, C-108/15 P Chatziioannou/Commissione e BCE e C-109/15 P Nikolaou/Commissione e BCE

Stampa e Informazione

Secondo gli avvocati generali Wathelet e Wahl, il Tribunale ha correttamente respinto i ricorsi di annullamento e per risarcimento relativi alla ristrutturazione del settore bancario cipriota

Né la dichiarazione dell'Eurogruppo né il protocollo d'intesa stipulato tra il MES e Cipro possono essere imputati alla Commissione e alla BCE, di modo che i giudici dell'Unione non sono competenti a statuire sui ricorsi contro tali testi e la responsabilità extracontrattuale dell'Unione non sorge

Nel corso dei primi mesi del 2012 diverse banche con sede in Cipro, tra cui la Cyprus Popular Bank (Laïki) e la Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia (Bank of Cyprus o BoC), hanno incontrato difficoltà finanziarie. Il governo cipriota ha quindi richiesto assistenza finanziaria all'Eurogruppo, ente composto dai Ministri delle Finanze degli Stati membri della zona euro. L'Eurogruppo ha comunicato che l'assistenza finanziaria richiesta sarebbe stata fornita dal MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) nel contesto di un programma di correzioni macroeconomiche che doveva concretizzarsi in un protocollo d'intesa. I negoziati su tale protocollo sono stati condotti, da un lato, dalla Commissione europea, congiuntamente con la Banca centrale europea (BCE) e il Fondo monetario internazionale (FMI) e, dall'altro, dalle autorità cipriote. In una dichiarazione del marzo 2013, l'Eurogruppo ha dichiarato che i negoziati erano sfociati in una bozza di protocollo d'intesa sulla ristrutturazione delle banche BoC e Laïki. Il MES ha quindi stipulato il protocollo con Cipro e concesso un'assistenza finanziaria a tale paese

Diversi privati cittadini ciprioti e una società con sede in Cipro erano titolari di depositi presso la BoC o la Laïki. L'applicazione delle misure concordate con le autorità cipriote ha provocato una riduzione sostanziale del valore di tali depositi. I privati cittadini e la società colpiti hanno quindi presentato ricorsi dinanzi al Tribunale dell'Unione europea affinché la Commissione e la BCE versassero loro un'indennità equivalente alla diminuzione del valore dei loro depositi dovuta al danno subito a seguito dell'adozione del protocollo d'intesa, chiedendo altresì che le misure controverse previste da detto protocollo fossero annullate. Analogamente, sette privati cittadini ciprioti hanno depositato ricorsi dinanzi al Tribunale onde ottenere l'annullamento della dichiarazione dell'eurogruppo del marzo 2013 relativa alla ristrutturazione del settore bancario cipriota.

Con 5 ordinanze del 16 ottobre 2014¹ e con tre ordinanze del 10 novembre 2014², il Tribunale ha respinto i ricorsi, ritenendo, in sostanza, che essi fossero irricevibili. In questo contesto, il Tribunale ha statuito che la Commissione e la BCE non erano all'origine dell'adozione del protocollo d'intesa,

¹ Ordinanze del Tribunale del 16 ottobre 2014, Mallis e Malli/Commissione e BCE ([T-327/13](#)), Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Commissione e BCE ([T-328/13](#)), Chatzithoma/Commissione e BCE ([T-329/13](#)), Chatziioannou/Commissione e BCE ([T-330/13](#)) e Nikolaou/Commissione e BCE ([T-331/13](#)).

² Ordinanze del Tribunale del 10 novembre 2014, Ledra Advertising/Commissione e BCE ([T-289/13](#)), Eleftheriou e a./Commissione e BCE ([T-291/13](#)) e Theophilou/Commissione e BCE ([T-293/13](#)).

che il MES non poteva essere considerato come facente parte delle Istituzioni dell'Unione e che la dichiarazione dell'Eurogruppo non poteva essere imputata alla Commissione e alla BCE, né produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Per il resto, il Tribunale ha respinto i ricorsi in quanto manifestamente privi di qualsiasi fondamento in diritto: secondo il Tribunale, le persone all'origine dei ricorsi non hanno dimostrato con certezza che il danno che esse affermano di aver subito sia stato effettivamente cagionato da un'inerzia della Commissione. I privati cittadini e la società hanno quindi adito la Corte di giustizia per ottenere l'annullamento delle ordinanze del Tribunale.

Nelle loro conclusioni odierne, **gli avvocati generali Melchior Wathelet e Nils Wahl**, incaricati di esaminare le impugnazioni contro, rispettivamente, le ordinanze del 16 ottobre 2014 e del 10 novembre 2014, **propongono alla Corte di confermare le ordinanze del Tribunale.**

Per quanto riguarda l'impugnazione relativa ai **ricorsi di annullamento diretti contro la dichiarazione dell'Eurogruppo del marzo 2013**, l'avvocato generale Wathelet considera che il Tribunale non è incorso in errore di diritto statuendo che la dichiarazione dell'Eurogruppo non poteva essere imputata alla Commissione e alla BCE. La Commissione e la BCE, infatti, non intervengono in loro nome nel contesto del procedimento di assistenza finanziaria, bensì unicamente in qualità di mandatarie del MES a negoziare, vigilare su e firmare per procura il protocollo d'intesa. Peraltro, il Tribunale ha correttamente rilevato che l'Eurogruppo non ha ricevuto alcuna delega di competenza dalla Commissione e dalla BCE e che tali Istituzioni non possono esercitare controlli nei suoi confronti né rivolgergli raccomandazioni o istruzioni vincolanti.

Inoltre, l'avvocato generale Wathelet ha ritenuto, al pari del Tribunale, che la dichiarazione dell'Eurogruppo non possa produrre effetti giuridici nei confronti di terzi e non possa pertanto essere impugnata dinanzi ai giudici dell'Unione europea. A suo avviso, dai termini in cui è formulata la dichiarazione controversa traspare l'assenza di una decisione recante effetti giuridici vincolanti ed emerge il tenore puramente informativo della dichiarazione.

Per quanto attiene all'impugnazione relativa ai **ricorsi per risarcimento**, l'avvocato generale Wahl reputa che il danno asseritamente subito dai singoli in virtù della conclusione del protocollo d'intesa tra il MES e Cipro non sia stato cagionato da un'Istituzione dell'Unione europea, in quanto, da un lato, il MES non è un'Istituzione dell'Unione e, dall'altro, la Commissione e la BCE non possono essere considerate all'origine dell'adozione del protocollo (le funzioni assegnate alla Commissione e alla BCE nel contesto del trattato MES non comportano alcun potere decisionale proprio e impegnano unicamente il MES). L'avvocato generale precisa tuttavia che, dal momento che il MES e, in ultima analisi, gli Stati che lo compongono sono responsabili del protocollo d'intesa, i privati che si ritengano lesi da tale protocollo possono agire in giudizio dinanzi ai giudici nazionali per far valere la responsabilità degli Stati coinvolti.

Per quanto concerne l'impugnazione relativa ai **ricorsi di annullamento contro il protocollo d'intesa**, l'avvocato generale Wahl considera che il Tribunale non sia incorso in errore dichiarando tali ricorsi irricevibili, dato che i giudici dell'Unione sono competenti solo a sindacare la legittimità degli atti delle Istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione e che né il MES né Cipro costituiscono siffatti enti dell'Unione.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle conclusioni (cause riunite [C-8/15 P](#) - [C-9/15 P E](#) -- [C-10/15 P](#) e cause riunite [C-105/15 P](#) - [C-106/15 P](#) - [C-107/15 P](#) - [C-108/15 P](#) - [C-109/15 P](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575